

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15 MAR. 1999

15 MAR. 1999

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


BADALONI	Pietro	Presidente	GIASCO	Ennio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERNANDEZ	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BONADONNA	Salvatore	"	MARONI	Angelo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	MITA	Michele	"
FEDERICO	Maurizio	"	SIZZUTTELLI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione  
..... OMISSIS

ASSENTI: PRESIDENTE BADALONI - ASS.RE LUCISANO

DELIBERAZIONE N° 1371

OGGETTO: Atto di controllo. Deliberazione ARSIAL del 30 dicembre 1998 n. 522/CD concernente: gara 73/98 - Affidamento alla Società di brokeraggio J & HA MARSH & LENNAN della consulenza per l'affidamento di servizi assicurativi. ULTERIORE CORSO CONDIZIONATO SCADENZA 22.3.99.



OGGETTO: Atto di controllo - deliberazione ARSIAL. 30 dicembre 1998 n.522/CD  
concernente: "gara 73/98-Affidamenti alla società di brokeraggio J & H. - MARSH & LENNAN  
della consulenza e dell'assistenza nella formulazione di un progetto di razionalizzazione dei  
rapporti assicurativi e dell'assistenza nella predisposizione e nell'esperimento delle gare per  
l'affidamento dei servizi assicurativi con successiva gestione dei contratti".

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale;

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 concernente: " Istituzione dell'Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio ( ARSIAL );

VISTA la deliberazione ARSIAL n.522/CD/1998 di cui all'oggetto;

ATTESO che nelle premesse del citato provvedimento l'Agenzia dichiara che " il servizio viene prestato senza alcun onere per l'ARSIAL in quanto che il compenso al broker viene corrisposto dalla compagnia di assicurazione nella misura provvisoria prevista dalla legge per tali intermediari";

CONSIDERATO che dal punto di vista teorico la peculiarità del contratto di brokeraggio consiste nel fatto che, il compenso del Broker sia a carico dell'assicuratore e sia costituito da una percentuale sul premio, nella pratica economica, l'assicuratore tende a trasferire sul premio l'incidenza della percentuale dovuta al Broker, cosicché, in ultima analisi, il costo del servizio prestato finisce per gravare pur sempre sull'assicurato;

RITENUTO, alla luce di quanto in precedenza specificato, che la collaborazione della quale intende avvalersi l'Agenzia con la deliberazione n. 522/CD/98, rientra tra i servizi dei quali una pubblica amministrazione intende usufruire;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 relativo all'attuazione della direttiva comunitaria 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, prevede all'art. 8, punto 1, che le amministrazioni pubbliche rendano noto, dopo l'inizio dell'esercizio finanziario, con un avviso indicativo, il volume globale degli appalti per ciascuna delle categorie di servizi che esse intendano aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore complessivo risulti pari o superiore a 750.000 E.C.U., IVA esclusa;

CONSIDERATO che la legge 28 novembre 1984, n. 792 prevede che l'attività di "mediatore di assicurazione o riassicurazione non può essere esercitata in nome proprio od altrui da chi non è iscritto all'albo" (art.2), " non può essere prestata dalla stessa persona fisica la contemporanea attività di mediatore di assicurazione e riassicurazione. L'albo è suddiviso in due Sezioni:

- a) alla prima sono iscritte le persone fisiche;
- b) alla seconda sono iscritte le società" ( art. 3);

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 44 della legge 25 dicembre 1994, n. 724 alle amministrazioni pubbliche è fatto divieto di rinnovare tacitamente i contratti per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione e soggetti iscritti in appositi albi";

ATTESO che i servizi assicurativi rientrano tra i servizi finanziari di cui all'Allegato 1 del citato decreto legislativo 157/95;

*Considerato che l'imminente scadenza del termine per*



*Il controllo non compete all'acquisizione  
il preventivo preventivo viene dalla competenza Commissione Consolare  
SENTITA' la competente Commissione consiliare permanente;*  
VISTO l'art. 17 della legge n. 127/1997;

### DELIBERA

le premesse formano parte integrante del presente dispositivo.


- Di approvare la deliberazione ARSIAL 30 dicembre 1998, n.522/CD, ai sensi del 4° e 6° comma dell'art. 14, della legge regionale n. 2/95, alle seguenti condizioni:
  - che l'ARSIAL verifichi se la società J & H. MARSH & LENNAN sia iscritta alla seconda sezione dell'albo dei mediatori assicurativi nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli. 3, 5, 7 e 15 della legge 28 novembre 1984, n. 792,
  - che la collaborazione abbia una durata di tre anni; e non preveda il rinnovo tacito della stessa;
  - che l'ARSIAL determini il volume globale degli appalti dei servizi, distinti per categorie, da aggiudicare ai sensi dell'art. 8, punto 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 167;
  - che nel concreto affidamento dei servizi assicurativi, l'Agenzia ponga in essere forme di gara conformi alle disposizioni vigenti in materia

La presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127. e sarà inviata, in apposita notifica, alla

*competente Commissione consolare permanente;*

IL VICE PRESIDENTE: f.to LIONELLO COSENTINO

IL SEGRETARIO: Dott. Saverio GUCCIONE



25 MAR 1999